

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2736 del 29/05/2017
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla Società Agricola FRABETTI di Matteo Frabetti &C Sas per lo stabilimento sito in comune di San Giovanni in Persiceto, via Biancolina n° 34
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2824 del 29/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla Società Agricola FRABETTI di Matteo Frabetti &C Sas per lo stabilimento sito in comune di San Giovanni in Persiceto, via Biancolina n° 34

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla Società Agricola FRABETTI di Matteo Frabetti &C Sas per lo stabilimento ubicato nel Comune di San Giovanni in Persiceto, via Biancolina n° 34 che comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in acque superficiali⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
 - Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica della frazione liquida e palabile del digestato (Regolamento Regione Emilia Romagna n° 1 del 04/01/2016 smi)
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B, C e D alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Il presente atto costituisce modifica non sostanziale della determina di Autorizzazione Unica⁵ rilasciato dalla

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto PG n°391854 del 28/11/2007, modificato con determina n° 727 PG n° 56913 del 10/04/2012 rilasciati dalla Provincia di Bologna e successivo aggiornamento con determina n° 1368 PG n° 76171 del 14/05/2014

Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs n° 387/2003 per l'impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili, limitatamente alle tematiche ambientali ivi comprese e sostituisce le conseguenti prescrizioni:

- per le emissioni in atmosfera ed emissioni odorigene sono sostituite le prescrizioni da 62 a 91 dell'allegato subA alla determina n°727 PG n°56913 del 10/04/2012
- per gli scarichi di reflui in acque superficiali: sono sostituite le prescrizione da 92 a 94 dell'allegato subA alla determina n°727 PG n°56913 del 10/04/2012 e l'allegato subB della stessa determina
- per l'utilizzo agronomico del digestato: sono sostituite le prescrizioni da 96 a 101 dell'allegato subA alla determina n°727 PG n°56913 del 10/04/2012.

Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi del DLgs 387/03⁶. Il presente atto, va conservato unito all'Autorizzazione Unica stessa, quale parte integrante, in quanto ne costituisce aggiornamento.

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸
6. Obbliga la Società Agricola FRABETTI di Matteo Frabetti &C Sas a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁹
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁶ Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto PG n°391854 del 28/11/2007, modificato con determina n° 727 PG n° 56913 del 10/04/2012 rilasciati dalla Provincia di Bologna e successivo aggiornamento con determina n° 1368 PG n° 76171 del 14/05/2014

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

Motivazione

La Società Agricola FRABETTI di Matteo Frabetti &C Sas, c.f. e p. iva 02698991201, avente sede legale e stabilimento in comune di San Giovanni in Persiceto, via Biancolina n° 34, ha presentato in data 25/03/2015 al SUAP del comune di San Giovanni in Persiceto una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰, successivamente integrata in data 12/06/2015¹¹.

Tale domanda di autorizzazione conteneva la comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato e la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali. Tra le altre matrici ambientali da ricomprendere in Autorizzazione Unica Ambientale l'azienda dichiara che non sono state apportate modifiche rispetto alla situazione autorizzata per le emissioni in atmosfera e la valutazione di impatto acustico. L'impianto svolge attività di produzione energia elettrica da biogas da biomasse ed è attualmente autorizzato ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003 con Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna: atto PG n°391854 del 28/11/2007, modificato con determina n° 727 PG n° 56913 del 10/04/2012 e successivo aggiornamento con determina n° 1368 PG n° 76171 del 14/05/2014. L'autorizzazione unica è stata volturata da Società Agricola Persiceto Bioenergia Srl a Società Agricola Frabetti di Matteo Frabetti &C Sas con determina n° 145 del 10/02/2016 rilasciata da ARPAE

Ai sensi della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n° 51 del 26/07/2011 in sede di rinnovo della prima delle autorizzazioni settoriali rilasciate unitamente all'Autorizzazione Unica ex Dlgs 387/2003, deve essere effettuato l'adeguamento alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa regionale sopravvenuta (Delibere di Giunta Regione ER n°1496/2011 e n°1495/2011).

In data 24/08/2015 è pervenuto il parere del Consorzio di Bonifica Renana¹².

In data 22/01/2016 è pervenuto il parere del comune di San Giovanni in Persiceto¹³ in merito al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali

In data 25/10/2016 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE di Bologna¹⁴.

Si rilascia pertanto l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali come individuate in allegato C quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli

¹⁰ Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 39936 del 26/03/2015

¹¹ Documentazione integrativa agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 76952 del 12/06/2015

¹² Agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 102406/2015

¹³ Agli atti di ARPAE con PGBO/2016/834

¹⁴ Parere agli atti con PGBO/2016/20168 del 25/10/2016

effluenti di allevamento e del digestato come individuati in allegato D

- Si dà atto che la Società Agricola FRABETTI di Matteo Frabetti &C Sas dichiara, relativamente alla valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995, che non sono state apportate modifiche rispetto a quanto autorizzato con atto di autorizzazione unica e pertanto non sono stabilite ulteriori prescrizioni.

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Società Agricola FRABETTI di Matteo Frabetti &C Sas
Comune di San Giovanni in Persiceto - via Biancolina n° 34

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione energia elettrica da biogas da biomasse svolta dalla Società Agricola FRABETTI di Matteo Frabetti &C Sas nello stabilimento ubicato in Comune di San Giovanni in Persiceto, via Biancolina n° 34, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La Società Agricola FRABETTI di Matteo Frabetti &C Sas è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: IMPIANTO DI COGENERAZIONE

Portata massima	9900 Nm ³ /h
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)(*)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto	450 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nm ³

(*) escluso il metano

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%.

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: BIOGAS

Concentrazione di odore	400 UO/m ³
Composti ridotti dell'azoto (espressi come NH ₄)	5 mg/Nm ³

In aggiunta ai controlli analitici sugli inquinanti in emissione odori e ammoniaca, quali indicatori di riferimento dell'impianto di biofiltrazione, si riportano i seguenti parametri di esercizio con i relativi valori indicativi di un buon funzionamento dell'impianto da considerare come “*parametri conoscitivi*”; la Ditta, è tenuta a verificare mensilmente che tali parametri rispettino i valori di riferimento indicati e ad annotare i dati in apposito registro interno.

PARAMETRO DI ESERCIZIO	VALORI DI RIFERIMENTO	UNITÀ DI MISURA
Umidità letto filtrante	25 – 50	%
Temperatura di esercizio	<40	°C
Acidità letto filtrante	4,5 – 6,5	Unità di pH
Perdita di carico letto filtrante	0,1 – 10	kPa

All'ingresso del biofiltro dovrà essere installato un manometro al fine di effettuare prove di portata per verificare le perdite di carico, l'omogeneità e l'uniformità del letto filtrante.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: TORCIA DI COMBUSTIONE

EMISSIONE E4.1

PROVENIENZA: GUARDIA IDRAULICA VASCA 3A

EMISSIONE E4.2

PROVENIENZA: GUARDIA IDRAULICA VASCA 3B

EMISSIONE E5.1

PROVENIENZA: GUARDIA IDRAULICA VASCA 4A

EMISSIONE E5.2

PROVENIENZA: GUARDIA IDRAULICA VASCA 4B

Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile o gestore stesso, ove dovrà essere annotata la data e l'ora di avvio di ogni emissione di emergenza, la causa dell'avvio ed il tempo in cui l'emissione è rimasta attiva (data e ora del termine dell'emissione di emergenza), nonché gli interventi attuati per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto. Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- UNI EN 1911:2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- UNI EN 13725:2004 per la determinazione degli odori (olfattometria dinamica)

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso

del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Territoriale di Arpa Sezione di

Bologna devono essere informati entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La presa di campionamento dell'emissione E1, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. In relazione a ciascuna fase del ciclo produttivo, compresa quella di scarico, movimentazione e stoccaggio delle materie prime e delle biomasse vegetali, la Società Agricola FRABETTI di Matteo Frabetti &C Sas dovrà adottare ogni accorgimento impiantistico e gestionale, che permetta di minimizzare e mantenerne contenuta l'entità delle emissioni, con particolare riferimento all'eventuale impatto odorigeno delle emissioni diffuse e delle polveri: a tal fine dovranno essere previsti, ove tecnicamente possibile, dispositivi di chiusura o chiusure rimovibili.
5. Nel caso si verifichino situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili che da condizioni imprevedibili che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portano ad una variazione significativa dei normali impatti, come ad esempio l'estrazione degli agitatori, che possono comportare la fuga, se pur temporanea di biogas e la formazione di esalazioni maleodoranti, la ditta deve darne tempestiva comunicazione ad ARPAE Bologna a mezzo PEC, fornendo indicazioni sulle cause tecniche e la presunta durata della fermata e gli eventuali interventi. Dovrà essere garantito il periodico spazzamento e lavaggio dei piazzali esterni, al fine di contenere la formazione di polveri e di eventuali esalazioni maleodoranti.
6. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
7. La Società Agricola FRABETTI di Matteo Frabetti &C Sas dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1 e semestrale per il punto E2. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizione delle Autorità di controllo. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno

essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni.

8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Società Agricola FRABETTI di Matteo Frabetti &C Sas , con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale
Società Agricola FRABETTI di Matteo Frabetti &C Sas
Comune di San Giovanni in Persiceto - via Biancolina n° 34

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali
di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico nello Scolo Romita (Consorzio della Bonifica Burana) **di acque meteoriche di dilavamento** dell'area impianto in uscita dalla vasca di laminazione idraulica che riceve le acque raccolte e convogliate dalle linee fognarie separate acque meteoriche per la raccolta delle seguenti tipologie di acque reflue:

- a) Acque meteoriche derivanti dalla viabilità a servizio delle trincee, dalla zona di accesso al capannone, dai piazzali dedicati allo stoccaggio e movimentazione delle biomasse. I reflui subiscono un trattamento di dissabbiatura e disoleazione in vasca di prima pioggia (VP) prima di essere avviati, insieme alle seconde piogge, alla vasca di laminazione (VL);
- b) Acque meteoriche di dilavamento della copertura del capannone di rivoltamento e stoccaggio del digestato solido raccolte ed inviate alla rete fognaria a valle della vasca di prima pioggia (VP);
- c) Acque meteoriche di dilavamento dell'area pavimentata della zona motori sottoposte a dissabbiatura e disoleazione mediante ulteriore vasca di prima pioggia (Vpa) prima di essere avviati, insieme alle seconde piogge, alla vasca di laminazione/antincendio;

Per il controllo dei reflui sono previsti un pozzetto di ispezione/campionamento (P1) in ingresso alla vasca di laminazione ed un pozzetto di ispezione/campionamento (P2) sulla condotta di scarico, a valle delle vasca di laminazione, prima della immissione nel corpo idrico ricettore.

Le acque di percolazione provenienti dal capannone di rivoltamento e stoccaggio del digestato solido ed i colaticci provenienti dallo stoccaggio della biomassa sono raccolti ed inviati nella vasca di premiscelazione rientrando così nel processo anaerobico.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stabilimento ha origine anche uno scarico nello Scolo Romita di acque reflue domestiche di competenza amministrativa del Comune di San Giovanni in Persiceto.

Prescrizioni

1. Ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006 lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, considerate potenzialmente contaminabili dalle attività svolte, sia quelli complessivi in ingresso e uscita dalla vasca di laminazione (P1 e P2) sia quelli parziali in uscita dalle vasche di trattamento di prima pioggia (VP e Vpa), devono rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza per scarico in acque superficiali limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, C.O.D. ed Idrocarburi Totali;
2. Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia deve avvenire dopo 48-72 ore dall'evento meteorico;
3. Lo svuotamento della vasca di laminazione deve avvenire con le tempistiche e le modalità previste dalla normativa vigente salvo eventuali prescrizioni specifiche del Consorzio della Bonifica Burana in materia di sicurezza idraulica;
4. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - I sistemi di raccolta , trattamento e scarico delle acque meteoriche siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto e di riferimento dell'autorizzazione unica (Tavola M103 del 10/05/2010)
 - La rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - Tutti i pozzetti di ispezione e/o campionamento siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
 - Le condotte fognarie ed i relativi manufatti per la raccolta delle acque meteoriche siano sottoposti a periodici interventi di verifica, controllo funzionale e manutenzione per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - Gli impianti di trattamento delle acque siano sottoposti a periodici (almeno annuali) interventi di verifica, controllo funzionale e manutenzione e di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - Il materiale separato dai sistemi di trattamento sia smaltito mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - Durante la stagione primaverile ed estiva siano eseguiti periodici interventi di manutenzione delle sponde del ricettore per un tratto di almeno 15 metri a valle del punto di immissione dello scarico allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea in eccesso

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

- che fosse da intralcio al normale deflusso delle acque;
- gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.
5. L'autorizzazione allo scarico è condizionata al rispetto delle eventuali prescrizioni idrauliche e costruttive emanate, anche in futuro, dal Consorzio della Bonifica Burana, quale ente gestore del corpo idrico ricettore diretto dello scarico con riferimento agli esiti alla concessione consortile del Consorzio della Bonifica Reno Palata (ora Consorzio della Bonifica Burana) n.2536 del 27/09/2007 richiamata nell'autorizzazione unica D.Lgs.387/2003 P.G.391834 del 28/11/2007 così come integrato con parere del Consorzio Prot.n.16106 del 17/11/2011;
 6. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
 7. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°41061 del 15/03/2012 CL 11.4.5/27/2012 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Autorizzazione Unica Ambientale
Società Agricola FRABETTI di Matteo Frabetti &C Sas
Comune di San Giovanni in Persiceto - via Biancolina n° 34

ALLEGATO C

**matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV
della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue domestiche con recapito in acque superficiali costituito dalle acque reflue provenienti da servizio igienico del fabbricato ad uso tecnico;

Prescrizioni

Sono confermate le prescrizioni stabilite dal Comune di San Giovanni in Persiceto con proprio parere del 18/01/2016 che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente allegato C all'Autorizzazione Unica Ambientale.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Area Governo del Territorio
Ufficio Ambiente
cod. 340S

Sede Ufficio Ambiente
Via D'Azeglio, 20
Tel. 051/6812846, Fax 051.6812800
Orari di apertura:
lunedì ore 9-13,
giovedì su appuntamento ore 15-18
e-mail: fgovoni@comunepersiceto.it

San Giovanni in Persiceto, 18/01/2016

Allo sportello Suap

Oggetto: Parere di competenza

A seguito della richiesta da parte della città Metropolitana di Bologna , relativa alla scarico in acque superficiali relativa al servizio igienico del fabbricato ad uso tecnico , collocato presso l'impianto a Biomasse collocato in codesto comune in via Biancolina 34, siamo a trasmettere :

- a) Copia della precedente autorizzazione allo scarico rilasciata in data 28/05/2013 e con scadenza in data 27/05/2017

Si comunica inoltre che il sistema fitodepurativo scelto e posto a servizio dello scarico in oggetto rientra nei sistemi indicati nella DGR 1053 del 09/06/2003 e che non esistono ,da parte dello scrivente Ufficio, elementi ostativi all'utilizzo di tale sistema di trattamento delle acque reflue

Distinti saluti.

P.I. Govoni Franco

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2016-01-22 11:40:05.0, PGBO/2016/834

AOO Comune di San Giovanni in Persiceto
Codice Identificativo SGIOVPTO
Sede Comunale, Corso Italia 70 – Fax 051-825024
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
C.F. 00874410376 – P. IVA. 00525661203
e-mail: urp@comunepersiceto.it
sito: www.comunepersiceto.it

Prat.	Prot. N.*	Classif
Rif. Vs	doc n.	Del
Ns. prot n.	Del	

*Si prega cortesemente il destinatario di citare il suindicato numero di protocollo nella futura corrispondenza indirizzata all'ente

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Provincia di Bologna

UFFICIO AMBIENTE



Prot. n. 27831

San Giovanni in Persiceto, li 28/05/2013

Pratica n. 563

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAL
FABBRICATO AD USO TECNICO IN ACQUE SUPERFICIALI PREVIA DEPURAZIONE

IL DIRIGENTE DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Vista la domanda presentata dal Sig. Avoni Carlo in qualità di Legale rappresentante della Ditta "Persiceto Bioenergia Società Agricola r.l.", diretta ad ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, provenienti dal servizio igienico del fabbricato ad uso tecnico, collocato presso l'impianto a biomasse posto in questo Comune in via Biancolina 34, in fosso previo trattamento mediante fossa Imhoff e successiva fitodepurazione ;

Visti gli allegati grafici di progetto;

Visto il vigente regolamento edilizio;

Visto il regolamento comunale di igiene;

Vista la Legge Regionale n. 7/83 e successive modifiche;

Visto il D. Lgs. n. 152 /2006 e successive modifiche

Visto il parere dell'Ufficio Ambiente;

Vista la Delibera Regionale 1053 del 09/06/2003

Classificato lo scarico come acque reflue DI TIPO DOMESTICO ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006; e successive modifiche

Rilascia

AUTORIZZAZIONE

Al Sig. "Avoni Carlo " in qualità di legale rappresentante della Ditta "Persiceto Bioenergia Società Agricola r.l.", per lo scarico in fosso, previo trattamento mediante fossa Imhoff e **successiva fitodepurazione** delle acque provenienti dal servizio igienico del fabbricato ad uso tecnico collocato presso l'impianto a biomasse posto in questo Comune in via **Biancolina 34**, in conformità al progetto approvato, salvo diritti dei terzi, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera Regionale 1053 del 09/06/2003, così come stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/06, nonché sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. all'inizio dei lavori si dovrà dare comunicazione, anche verbale, per il controllo in corso d'opera; analoga comunicazione dovrà essere data al termine dei lavori per l'accertamento della regolare esecuzione;
2. è fatto obbligo, al titolare della presente autorizzazione, di denunciare qualsiasi variante da apportare alle condotte di scarico o all'impianto di trattamento, ovvero ogni o qualsiasi difetto o guasto che si verificasse nelle condotte stesse o nell'impianto sino al punto di recapito della condotta nel corso d'acqua interessato;

La presente autorizzazione è soggetta a revoca da parte dell'Amministrazione Comunale qualora il concessionario non rispetti le modalità prescritte nella autorizzazione stessa, ovvero non ottemperi a tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti ed alle disposizioni successive che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover impartire.

E' fatto obbligo di:

- a) notificare al Comune qualsiasi variazione attinente alla qualità dello scarico;
- b) notificare al Comune ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile e/o la persona titolare o legale responsabile dello scarico.
- c) i reflui prodotti non dovranno causare inconvenienti da esalazioni maleodoranti
- d) la tubazione in uscita (riportata in planimetria ad una quota inferiore rispetto all'ingresso del refluo) sia collegata ad un dispositivo regolatore di livello in grado di mantenere il livello saturo di esercizio all'interno del letto
- e) il letto di fitodepurazione dove vengono poste a dimora le piante venga delimitato da arginelli di guardia alti 20 cm.
- f) ogni modificazione apportata al fabbricato, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso che dia luogo ad aumento di carico organico, espresso in abitanti equivalenti, (AE), rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale per l'aggiornamento dell'Autorizzazione.
- g) le acque meteoriche del coperto del fabbricato (pluviali) vengano raccolte con propria linea di acque bianche e smaltite in fosso di scolo di campagna o smaltite direttamente nel terreno ai piedi del fabbricato, pertanto le acque meteoriche pluviali non si devono immettere nel sistema di trattamento dei reflui.
- h) al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema di trattamento dei reflui si dovrà procedere con periodicità alla manutenzione della vegetazione utilizza. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata, i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e tale documentazione tenuta a disposizione degli Enti di Controllo
- i) Chiedere autorizzazione all'attivazione dello scarico all'eventuale consorzio titolare del fosso di scolo

Si avverte che:

- ♦ la presente autorizzazione sarà revocata in caso di superamento dei limiti di accettabilità previsti o di mancata ottemperanza alle prescrizioni sopra indicate, nei tempi e con le modalità prescritte ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- ♦ l'inosservanza delle prescrizioni, indicate nella presente autorizzazione, determinerà anche l'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie e penali previste dalla normativa vigente;
- ♦ la presente autorizzazione è riferita esclusivamente allo scarico di cui alla domanda richiamata in premessa, come individuato nella planimetria in atti, per cui eventuali altri scarichi, pur provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita richiesta di autorizzazione allo scarico;
- ♦ la presente autorizzazione avrà validità di anni 4 (quattro) dalla data di rilascio e quindi **cesserà di avere efficacia il 27/05/2017**, fatte salve eventuali modifiche che intervengano successivamente a disciplinare in maniera diversa la presente materia, e pertanto un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

Barattini Francesco

Il Dirigente dell'Area
Ing. Valerio Bonfiglioli

Autorizzazione Unica Ambientale

Società Agricola FRABETTI di Matteo Frabetti &C Sas

Comune di San Giovanni in Persiceto - via Biancolina n° 34

ALLEGATO D

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del DPR 152/2006

Esiti della valutazione

In data 31/01/2017 al n. 18223, la Ditta ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici prodotti dalle seguenti strutture:

- Impianto a Biogas "Persiceto1" sito a San Giovanni in Persiceto in via Biancolina n. 34

L'ARPAE-SAC di Bologna in data 31/01/2017 ha ricevuto al Prot.n. 2160 e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di San Giovanni in Persiceto non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata

Si accoglie in AUA la validità della comunicazione di utilizzazione agronomica n. 18223/2017, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La Ditta è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici;
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione delle caratteristiche della comunicazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere a svolgere gli opportuni aggiornamenti provvedendo alla modifica di detta comunicazione attraverso il portale "Gestione Effluenti" della Regione Emilia-Romagna;
3. La ditta è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE SAC di Bologna;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.